

» non repugnanti, li fondi, beni, capitali e prò di zecca, frutti, censi,  
 » rendite ed emolumenti stabili di qualsivoglia natura, i quali ora  
 » sono posseduti dalli sudditi secolari, in avvenire sotto qualunque  
 » forma di testamento, codicillo, legato, successione, donazione *inter*  
 » *vicos*, contratto, affittanza, consolidazione, livello tanto perpetuo,  
 » quanto francabile, o sopra la vita, convenzione, transazione, con-  
 » cambio, acquisto, enfiteusi, prelazione, scrittura, nemmeno col  
 » mezzo di Procuratori di s. Marco, di scuole grandi, di sacerdoti  
 » secolari, o di altre commissarie, persone e collegi laicali, o sotto  
 » alcun altro immaginabile modo, niuno eccettuato, non possano  
 » senza permissione del Senato nel modo, che verrà espresso nel-  
 » l'articolo VH, esser lasciati, donati, venduti, cessi e trasferiti in  
 » opere e cause pie, chiese, benefizi, comunità e case religiose,  
 » commende e titoli di ordini militari, collegi ecclesiastici, frati, mo-  
 » naci e monache, chierici regolari, preti regolari, seminarii, scuo-  
 » le, conservatorj, congregazioni ed altri luoghi pii e compagnie  
 » devote, sotto qualunque nome introdotte o che ottenessero grazia  
 » d'introdursi.

» II. Non possano parimente tali beni, frutti e vendite stabili o  
 » capitali, o prò di zecca, per verun modo, tempo e quantità, essere  
 » ipotecati, obbligati e corrisposti ai detti corpi e persone eccle-  
 » siastiche, ovvero ad opere e cause pie sotto qualunque titolo, causa  
 » e nome, le quali tutte si abbiano per espresse e comprese nella  
 » presente legge.

» III. A questo fine s'intenderà caduca, irrita e nulla ogni di-  
 » sposizione, istromento, testamento e carta, la quale non avesse  
 » ancora ottenuta l'esecuzione e facesse effetto contrario alla pre-  
 » sente deliberazione; alla quale legge s'intenderanno pure soggetti  
 » li casi per la sussistenza degli eredi laici non ancora verificati;  
 » abolindo questo Consiglio con la sua sovrana autorità ogni voca-  
 » zione, azione, o ragione, che a chiunque potesse competere e che  
 » contraria fosse alla presente deliberazione.

» IV. Dovendo poi la profession ecclesiastica tenersi lontana